



**Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa  
a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.**

## Corte di giustizia dell'Unione europea

(1)

La Corte di giustizia dell'Unione europea fornisce taluni chiarimenti in materia di cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici.

[Corte di giustizia dell'Unione Europea, sezione IV, sentenza 24 ottobre 2018, C-124/17 - Vossloh Laeis GmbH/HEIUS - Corte di giustizia UE, quarta sezione, sentenza 24 ottobre 2018](#)

La Corte (Quarta Sezione) dichiara:

- 1) L'articolo 80 della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE, in combinato disposto con l'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una disposizione di diritto nazionale che obbliga l'operatore economico, che intenda dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione, a precisare con chiarezza i fatti e le circostanze connessi con il reato o con l'illecito commesso, non solo collaborando attivamente con le autorità investigative, ma anche con l'amministrazione aggiudicatrice, nell'ambito del ruolo ad essa proprio, al fine di fornirle la prova di essere nuovamente affidabile, a condizione che tale cooperazione si limiti alle misure strettamente necessarie a detta verifica.
- 2) L'articolo 57, paragrafo 7, della direttiva 2014/24 deve essere interpretato nel senso che, qualora un operatore economico abbia tenuto un comportamento che integra il motivo di esclusione di cui all'articolo 57, paragrafo 4, lettera d), di tale direttiva, comportamento che è stato sanzionato da un'autorità competente, il periodo massimo di esclusione è calcolato a decorrere dalla data della decisione di tale autorità.

(2)

La Corte di giustizia affronta il tema del grado di dettaglio delle specifiche tecniche nel campo delle forniture degli apparecchi medici e rimette al giudice del rinvio la verifica in concreto del bilanciamento operato dalla stazione appaltante tra esigenze di tutela della salute pubblica e rispetto dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento.

[Corte di giustizia dell'Unione Europea, sezione IX, sentenza 25 ottobre 2018, C- 413/17 - «Roche Lietuva» UAB](#)

La Corte (Nona Sezione) dichiara:

Gli articoli 18 e 42 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, devono essere interpretati nel senso che tali disposizioni non impongono all'amministrazione aggiudicatrice, in sede di determinazione delle specifiche tecniche di un appalto avente ad oggetto l'acquisto di forniture mediche, di far prevalere, per principio, o l'importanza delle singole caratteristiche degli apparecchi medici, o l'importanza del risultato del funzionamento di tali apparecchi, ma esigono che le specifiche tecniche, nel loro insieme, rispettino i principi della parità di trattamento e di proporzionalità. Spetta al giudice del rinvio valutare se, nella controversia di cui è investito, le specifiche tecniche in questione rispettino tali obblighi.

**In materia di specifiche tecniche si rinvia alla News in data 25 luglio 2018 avente ad oggetto Corte di giustizia UE, sezione IV, sentenza 12 luglio 2018, C-14/17, Var s.r.l.**

## Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

**Le massime e le relative appendici, a cura del Cons. Giulia Ferrari, possono consultarsi nella Sezione "In evidenza" della Home page del sito istituzionale, ad eccezione delle n. 6, 7 e 15 redatte a cura dell'Ufficio Studi.**

(3)

La Quinta sezione del Consiglio di Stato si pronuncia sul procedimento di nomina dell'Avvocato generale aggiunto dell'Avvocatura dello Stato.

[Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 31 ottobre 2018, n. 6184 - Pres. Severini, Est. Fantini](#)

Osserva la Sezione che:

1) in sede di nomina dell'Avvocato generale aggiunto, l'art. 23 della legge 3 aprile 1979, n. 103 attribuisce al Consiglio degli Avvocati e Procuratori dello Stato (CAPS) una funzione consultiva nel quadro di un procedimento che – per quanto concerne la scelta sostanziale della persona – è ancora del tutto interno all'amministrazione dell'Avvocatura dello Stato e che fa seguito ad una richiesta di parere (di natura obbligatoria, seppur non vincolante) proveniente dall'Avvocato Generale dello Stato, al quale ultimo spetta un potere di prima designazione;

2) l'art. 17 del regio decreto n. 1611 del 1933, nella parte in cui prevede che gli uffici dell'Avvocatura dello Stato dipendono dal Capo del Governo e sono posti sotto la immediata direzione dell'Avvocato generale, non esprime una gerarchia in senso proprio, in ragione della particolare connotazione dell'istituto e, coerentemente, della natura delle speciali funzioni dell'Avvocatura dello Stato, che sono di consulenza legale e di difesa in giudizio delle Amministrazioni, con caratterizzazione tecnico-professionale.

(4)

Il Consiglio di giustizia per la regione siciliana precisa che la dichiarazione di dissesto degli enti locali rende inammissibili i ricorsi promossi per l'esecuzione di giudicati successivi alla dichiarazione di dissesto, anche se relativi a fatti o atti di gestione anteriori

[Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, sentenza 29 ottobre 2018, n. 590 – Pres. De Nictolis, Est. Barone](#)

Il Cga ha ricordato i propri precedenti (C.g.a. 9 luglio 2018, n. 382; Id. 2 maggio 2017, n. 203; id. 3 giugno 2015, n. 423. Negli stessi termini anche Cons. Stato, sez. IV, 9 aprile 2018, n. 2141, in *Foro it.*, 2018, III, 302, con nota adesiva di TRAVI ) secondo cui la dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente.

Se ne ricava che il divieto di azioni esecutive individuali, e l'estinzione dei giudizi promossi riguarda anche i giudizi di esecuzione di giudicati che si siano formati successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima.

Il C.g.a. ha affermato di non condividere la diversa tesi giurisprudenziale secondo cui i crediti derivanti da provvedimenti giudiziari passati in giudicato in epoca successiva alla

dichiarazione di dissesto non entrano nella massa passiva della procedura di liquidazione straordinaria, anche se il fatto genetico dell'obbligazione è anteriore.

Ha ancora ricordato il C.g.a. che la ricostruzione interpretativa cui ha aderito trova avallo non solo in recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ma anche negli indirizzi espressi da parte della Corte costituzionale (21 giugno 2013, n. 154), relativa alle analoghe disposizioni vigenti per le obbligazioni rientranti nella gestione commissariale del Comune di Roma (art. 4, comma 8-bis, ultimo periodo, d.l. n. 2/2010, conv. in l. n. 42/2010 nella parte in cui dispone, *“ai fini di una corretta imputazione del piano di rientro”*, che il primo periodo del comma 3 dell'articolo 78 del d.l. n. 112 del 2008 *“si interpreta nel senso che la gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data”*).

La Corte ha ribadito che *“in una procedura concorsuale - tipica di uno stato di dissesto - una norma che ancori ad una certa data il fatto o l'atto genetico dell'obbligazione è logica e coerente, proprio a tutela dell'eguaglianza tra i creditori, mentre la circostanza che l'accertamento del credito intervenga successivamente è irrilevante ai fini dell'imputazione”*.

Secondo la Corte, sarebbe infatti *“irragionevole il contrario, giacché farebbe difetto una regola precisa per individuare i crediti imputabili alla gestione commissariale o a quella ordinaria e tutto sarebbe affidato alla casualità del momento in cui si forma il titolo esecutivo, anche all'esito di una procedura giudiziaria di durata non prevedibile. La fissazione di una data per distinguere le due gestioni avrebbe un valore soltanto relativo, né sarebbe perseguito in modo efficace l'obiettivo di tenere indenne la gestione ordinaria [...] dagli effetti del debito pregresso [...]”*.

## (5)

La Terza sezione del Consiglio di Stato chiarisce che nella vigenza del nuovo Codice dei contratti, ai sensi dell'art. 77, comma 4, d.lgs. n. 50 del 2016, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di Rup può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell'incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi.

[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 26 ottobre 2018, n. 6082 – Pres. Frattini, Est. Pescatore](#)

Ha premesso la Sezione che sul punto si sono formati due orientamenti.

Infatti, all'orientamento al quale aderisce ([T.a.r. per il Veneto, sez. I, 7 luglio 2017, n. 660](#); [T.a.r. per la Puglia - Lecce, sez. I, 12 gennaio 2018, n. 24](#); [T.a.r. per l'Emilia Romagna - Bologna, sez. II, 25 gennaio 2018, n. 87](#); [T.a.r. Umbria, 30 marzo 2018, n. 192](#)), se ne contrappone un secondo che ha inteso il comma 4 dell'art. 77, d.lgs. n. 50 del 2016, cogliendone il portato innovativo, rispetto alle corrispondenti e previgenti disposizioni

del d.lgs. n. 163 del 2006, proprio nella scelta di introdurre una secca incompatibilità tra le funzioni tipiche dell'ufficio di RUP (o ruoli equivalenti) e l'incarico di componente e finanche di presidente della commissione.

Ad integrazione e supporto di questa impostazione si è altresì evidenziato che la nuova regola del comma 4 è di immediata applicazione, non essendo condizionata dall'istituzione dell'albo dei commissari previsto dall'art. 77, comma 2 [T.a.r. per il Lazio – Latina, 23 maggio 2017, n. 325](#); [T.a.r. per la Lombardia - Brescia, sez. II, 4 novembre 2017, n. 1306](#)). Per meglio intendere l'effetto innovativo dell'art. 77 comma 4, si consideri che l'art. 84, comma 4, dell'abrogato d.lgs. n. 163 del 2006 si limitava a sanzionare le situazioni di incompatibilità dei soli membri della commissione di gara diversi dal presidente ("i commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta"); viceversa, l'incompatibilità prevista dall'art. 77, comma 4, del d.lgs. n. 50 del 2016 - discendente anch'essa dall'aver svolto in passato o dallo svolgere "alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta" - non fa distinzione tra i componenti della commissione di gara implicati nel cumulo di funzioni e, pertanto, si estende a tutti costoro indistintamente.

In favore di una lettura preclusiva del cumulo di funzioni si era espressa anche l'ANAC nel primo schema delle Linee Guida n. 3 che così recitava: "il ruolo di RUP è incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice)". L'indirizzo dell'ANAC è mutato nel testo definitivo delle Linee Guida (poi approvate con determinazione dell'ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016) rielaborato, alla luce del parere del Consiglio di Stato n. 1767 del 2016, nel senso che "Il ruolo di RUP è, di regola, incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza" (punto 2.2., ultimo periodo).

A supporto della tesi affermata dalla Sezione milita l'indicazione successivamente fornita dal legislatore con il correttivo approvato con d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, il quale, integrando il disposto dell'art. 77 comma 4, ha escluso ogni effetto di automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni, rimettendo all'amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il RUP possa legittimamente far parte della commissione gara.

Sembra difficile negare che il correttivo normativo introdotto nel 2017 abbia svolto una funzione di ausilio ad una esegesi della disposizione che era già emersa alla luce della prima versione dell'art. 77.

(6)

Il Consiglio di Stato, sez. VI, rimette alla Corte di giustizia UE una serie di questioni interpretative concernenti la riforma delle banche popolari, attuata con il decreto-legge n. 3 del 2015 ("Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti"), convertito in legge n. 33 del 2015, in particolare laddove la norma interna impone una soglia di attivo al di

sopra della quale la banca popolare è obbligata a trasformarsi in società per azioni (fissando tale limite in 8 miliardi di euro) e consente alla banca di differire o limitare, anche per un tempo indeterminato, il rimborso delle azioni del socio recedente.

[Consiglio di Stato, sezione VI, ordinanza 26 ottobre 2018, n. 6129 – Pres. f.f. Sabatino, Est. Volpe.](#)

Vanno rimesse alla Corte di giustizia dell'Unione Europea le seguenti questioni interpretative:

- a) se l'art. 29 del Regolamento UE n. 575/2013 CRR, l'art. 10 del Regolamento delegato n. 241/2014, gli artt. 16 e 17 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, anche in riferimento all'art. 6, par. 4, del Regolamento UE n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013, ostino a una normativa nazionale, come quella introdotta dall'art. 1 del decreto-legge n. 3 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2015 (poi confluito, in termini del tutto analoghi, nell'art. 1, comma 15, del d.lgs. n. 72 del 2015 che ha sostituito l'art. 28, comma 2-ter, del d.lgs. n. 385 del 1993 – TUB– testo unico delle leggi bancarie e creditizie), che impone una soglia di attivo al di sopra della quale la banca popolare è obbligata a trasformarsi in società per azioni, fissando tale limite in 8 miliardi di euro. Se, inoltre, i richiamati parametri euro-unitari ostino ad una normativa nazionale che, in caso di trasformazione della banca popolare in s.p.a., consente all'ente di differire o limitare, anche per un tempo indeterminato, il rimborso delle azioni del socio recedente;
- b) se gli artt. 3 e 63 e ss. TFUE in materia di concorrenza nel mercato interno e di libera circolazione di capitali, ostino ad una normativa nazionale, come quella introdotta dall'art. 1 del decreto-legge n. 3 del 2015, cit., che limita l'esercizio dell'attività bancaria in forma cooperativa entro un determinato limite di attivo, obbligando l'ente a trasformarsi in società per azioni in caso di superamento del predetto limite;
- c) se gli artt. 107 e ss. TFUE in materia di aiuti di Stato, ostino a una normativa nazionale come quella introdotta dall'art. 1 del decreto-legge n. 3 del 2015, cit., che impone la trasformazione della banca popolare in società per azioni in caso di superamento di una determinata soglia di attivo (fissata in 8 miliardi), prevedendo limitazioni al rimborso della quota del socio in caso di recesso, per evitare la possibile liquidazione della banca trasformata;
- d) se il combinato disposto dell'art. 29 del Regolamento UE n. 575/2013 e dell'art. 10 del Regolamento delegato UE n. 241/2014, ostino a una normativa nazionale, come quella prevista dall'art. 1 del decreto-legge n. 3 del 2015, cit., per come interpretata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 99 del 2018, che consenta alla banca popolare di rinviare il rimborso per un periodo illimitato e di limitarne in tutto o in parte l'importo;
- e) qualora in sede interpretativa la Corte di giustizia assuma la compatibilità della normativa euro-unitaria con l'interpretazione prospettata dalle controparti, si chiede che la medesima Corte di giustizia valuti la legittimità europea dell'art. 10 del Regolamento delegato UE n. 241/2014 della Commissione, alla luce dell'art. 16 e dell'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (per cui: "ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo

utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale"), integrato, anche alla luce dell'art. 52, comma 3, della medesima Carta (per cui: "laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa") e dalla giurisprudenza della CEDU sull'art. 1 del 1° protocollo addizionale alla CEDU.

**Si segnala che l'ordinanza è stata oggetto di trattazione in apposita News US del 6 novembre 2018.**

(7)

La Quinta sezione del Consiglio di Stato rimette all'Adunanza plenaria la questione della necessaria esclusione del concorrente, nel vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, che non abbia specificato, in sede di offerta, la quota del prezzo corrispondente agli oneri di sicurezza aziendale ovvero se possa operare il soccorso istruttorio e se, a tale ultimo fine, assuma rilevanza la circostanza che la *lex specialis* richiami espressamente l'obbligo dichiarativo di legge.

[Consiglio di Stato, sezione V, ordinanza, 26 ottobre 2018, n. 6122 – Pres. f.f. Giovagnoli, Est. Rotondano](#)

Devono essere rimesse all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato le seguenti questioni:

- 1) se, per le gare bandite nella vigenza del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la mancata indicazione separata degli oneri di sicurezza aziendale determini immediatamente e incondizionatamente l'esclusione del concorrente, senza possibilità di soccorso istruttorio, anche quando non è in discussione l'adempimento da parte del concorrente degli obblighi di sicurezza, né il computo dei relativi oneri nella formulazione dell'offerta, né vengono in rilievo profili di anomalia dell'offerta, ma si contesta soltanto che l'offerta non specifica la quota di prezzo corrispondente ai predetti oneri
- 2) se, ai fini della eventuale operatività del soccorso istruttorio, assuma rilevanza la circostanza che la *lex specialis* richiami espressamente l'obbligo di dichiarare gli oneri di sicurezza.

**Si segnala che l'ordinanza è stata oggetto di trattazione in apposita News US del 6 novembre 2018.**

(8)

La Quarta sezione del Consiglio di Stato si pronuncia sul rapporto tra appello principale perento e appello incidentale tardivo.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 26 ottobre 2018, n. 6111 – Pres. Anastasi, Est. Carluccio](#)

La sezione precisa che nel processo amministrativo il principio sancito dall'art. 334, comma 2, c.p.c. e dall'art. 96, comma 4, c.p.a.- secondo cui se l'appello principale è dichiarato inammissibile l'appello incidentale tardivo perde efficacia - si applica anche nel caso in cui l'appello principale è dichiarato perento.

(9)

La Terza sezione del Consiglio di Stato attribuisce al giudice ordinario la cognizione delle controversie relative alla impugnazione delle circolari Inps sul c.d. “premio di natalità”.

[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 25 ottobre 2018, n. 6073 – Pres. Frattini, Est. Fedullo](#)

Afferma la sezione che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia, promossa da associazioni e da cittadine extracomunitarie, avente ad oggetto le circolari Inps concernenti la prestazione assistenziale denominata “premio di natalità” di cui all’art. 1, comma 353, l. 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui escludono dall’attribuzione del beneficio economico le cittadine straniere titolari di permesso di soggiorno ordinario.

(10)

La Terza sezione del Consiglio di Stato chiarisce che il certificato Sogei di errore di consegna di un file fa fede fino a querela di falso.

[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 18 ottobre 2018, n. 5970 – Pres. Balucani, Est. Cogliani](#)

La sezione, dopo aver rammentato che il termine breve per la proposizione dell’appello decorre dal momento in cui è avvenuto il completamento della ‘consegna’ della posta elettronica certificata al destinatario, ha precisato che alla Sogei (in quanto società *in house* rispetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze), è riconducibile l’esercizio di una pubblica funzione di certificazione quanto ai procedimenti alla stessa gestiti, con l’ulteriore conseguenza che le certificazioni – quale quella attinente l’attestazione del procedimento di consegna della sentenza notificata dalla parte vincitrice in primo grado nella posta certificata della Avvocatura dello Stato – risultano assistite dalla particolare fede di cui all’art. 2700 c.c.; ne consegue che il certificato rilasciato dalla Sogei in ordine all’errore di consegna di un file può essere contestato solo con querela di falso.

(11)

Il T.a.r. per la Campania fornisce talune precisazioni in materia di rapporti tra giudizi amministrativi su provvedimenti interdittivi antimafia e procedimento ex art. 34 *bis* del codice antimafia.

[T.a.r. per la Campania, sezione I, sentenza 2 novembre 2018, n. 6423 – Pres. Veneziano, Est. De Falco](#)

Il controllo giudiziario non è idoneo a modificare il giudizio in ordine alla sussistenza dei pericoli di infiltrazione nella società colpita dall'interdittiva; ciò in quanto in primo luogo il controllo giudiziario che permette la prosecuzione dell'attività imprenditoriale sotto controllo giudiziario non ha effetti retroattivi ed in secondo luogo perché non costituisce un superamento dell'interdittiva, ma in un certo modo ne conferma la sussistenza, con l'adozione di un regime in cui l'iniziativa imprenditoriale può essere ripresa per ragioni di libertà di iniziativa e di garanzia dei posti di lavoro, sempre naturalmente in un regime limitativo di assoggettamento ad un controllo straordinario.

(12)

Il T.a.r. per il Lazio fornisce talune precisazioni in materia di esecuzione, dinanzi al giudice amministrativo, delle ordinanze di assegnazione di somme del giudice ordinario dell'esecuzione ex art. 553 c.p.c.

[T.a.r. per il Lazio, sezione I bis, sentenza 31 ottobre 2018, n. 10522 – Pres. Anastasi, Est. D'Alessandri](#)

Evidenzia il T.a.r. che:

1. In caso di mancato passaggio in giudicato dei titoli azionati in via esecutiva dinanzi al giudice ordinario, come nel caso di mancata definitività del decreto ingiuntivo, le ordinanze di assegnazione di somme del giudice ordinario dell'esecuzione ex art. 553 c.p.c. non possono essere equiparate sotto il profilo del carattere decisorio e della stabilità alle sentenze passate in giudicato ai fini del giudizio di ottemperanza.
2. La parte che agisce in ottemperanza per un'ordinanza di assegnazione di somme deve provare, oltre alla definitività del provvedimento di assegnazione, anche il passaggio in giudicato del titolo per la cui esecuzione è stato azionato il pignoramento presso terzi, corrispondente nel caso del decreto ingiuntivo alla sua definitività.
3. Nel caso di giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di un'ordinanza di assegnazione di somme ex art. 553 c.p.c. all'esito di un pignoramento presso terzi, il ricorso deve essere notificato a tutte le parti della procedura di pignoramento presso terzi del cui provvedimento conclusivo si chiede l'esecuzione e, pertanto, oltre che all'amministrazione-terzo pignorato, anche al privato debitore originario.

(13)

Il T.a.r. per la Lombardia esamina la legittimità della disciplina regionale dei requisiti igienico-sanitari e di decoro urbano dei centri massaggi di esclusivo benessere.

[T.a.r. per la Lombardia, sezione I, sentenza 31 ottobre 2018, n. 2453 - Pres. De Zotti, Est. Vampa](#)

Il T.a.r. per la Lombardia, dopo aver premesso che l'associazione di categoria delle estetiste (Confestetica) è legittimata ad impugnare il Regolamento regionale che disciplina i requisiti igienico-sanitari e di decoro urbano dei centri massaggi di esclusivo benessere, giunge alla conclusione che è legittimo il regolamento della Regione Lombardia n. 1 del 2018, che disciplina i predetti requisiti, nella parte in cui, consentendo ai centri di benessere l'utilizzo di "cosmetici" e "impianti tecnologici", invaderebbe ex se la "riserva di attività" in favore degli estetisti, e ciò in quanto la disciplina regolamentare non implica l'autorizzazione a trattamenti estetici che, comportando il miglioramento dell'aspetto con eliminazione o attenuazione degli inestetismi, rimarrebbero in ogni caso riservati agli estetisti, essendo il richiamo ai cosmetici" e "impianti tecnologici" effettuato al solo fine di rimarcare la necessità del rispetto – nell'utilizzo di tali prodotti e impianti – della normazione vigente e dei requisiti igienico sanitari.

(14)

Il T.a.r. per la Calabria fornisce talune precisazioni in materia di controllo giudiziario dell'azienda ex art. 34 bis del codice antimafia

[T.a.r. per la Calabria – sezione staccata di Reggio Calabria, sentenza 30 ottobre 2018, n. 643 - Pres. Criscenti, Est. Caudullo](#)

Chiarisce il T.a.r. che il controllo giudiziario non costituisce un superamento dell'interdittiva antimafia, ma in un certo modo ne conferma la sussistenza, con l'adozione di un regime in cui l'iniziativa imprenditoriale può essere ripresa per ragioni di libertà di iniziativa e di garanzia dei posti di lavoro, sempre naturalmente in un regime limitativo di assoggettamento ad un controllo straordinario.

(15)

Il T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce, solleva nuovamente innanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, nella parte in cui dispone la perdita dei benefici conseguiti sulla base di dichiarazione sostitutiva risultata non veritiera, stante l'automatismo legale che ne connota l'applicazione alla luce

del diritto vivente, sganciata dalla valutazione della fattispecie concreta e dalla sussistenza dell'elemento soggettivo.

[T.a.r. per la Puglia – Lecce, sezione III, ordinanza 25 ottobre 2018, n. 1552 – Pres. d'Arpe, Est. M.L. Rotondano](#)

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e uguaglianza, stante il meccanico automatismo legale (del tutto decontestualizzato dal caso specifico) e la assoluta rigidità applicativa (che non conosce eccezioni) che connota la sua applicazione alla luce del diritto vivente.

**Si segnala che l'ordinanza è stata oggetto di trattazione in apposita News US del 29 ottobre 2018 e che identica questione è stata già sollevata, dalla stessa [Sezione III del T.a.r. per la Puglia – Lecce con ordinanza 17 settembre 2018, n. 1346](#) oggetto della News US 12 ottobre 2018, nonché con ordinanza 24 ottobre 2018, n. 1544.**

(16)

Il T.a.r. per il Molise fa il punto sul procedimento di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti eolici.

[T.a.r. per il Molise, sentenza 22 ottobre 2018, n. 620 – Pres. Ciliberti, Est. Monteferrante](#)

Il T.a.r. osserva che:

1. Il provvedimento di VIA adottato dalla Giunta regionale non deve essere preceduto, a pena di illegittimità, dal preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 in quanto conclusivo di un subprocedimento presupposto e non di quello autorizzatorio cui la VIA si collega.
2. Non sussiste la violazione dell'obbligo di motivazione in relazione ai contributi partecipativi ed ai pareri acquisiti qualora la decisione della Giunta regionale in materia di VIA richiami espressamente gli atti istruttori presupposti fondando le proprie conclusioni *per relationem* su di un compendio istruttorio ampio e problematico dal cui esame sia possibile cogliere con chiarezza l'iter logico giuridico della decisione finale: ciò in quanto nella concezione del procedimento quale forma visibile della funzione amministrativa in cui si svolge dinamicamente il potere, la decisione finale funge da mero riepilogo delle risultanze istruttorie in cui rinviene i propri presupposti giustificativi.
3. La complessità dell'istruttoria preordinata alla valutazione di impatto ambientale rende l'anticipazione della VIA rispetto alla conferenza di servizi una soluzione pressoché

obbligata, senza che ciò determini una violazione dell'obbligo fissato dall'art. 14 ter, co. 4, della L.241/90 il quale deve interpretarsi nel senso di imporre che, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione competente a formulare la VIA non si pronunci nel termine di legge, questa debba esprimersi in sede di conferenza anche in forma cartolare.

4. Una volta accertati i fatti storici – mediante pieno accesso al fatto da parte del giudice - che confermano l'esistenza di immobili paesaggisticamente rilevanti, la scelta delle misure idonee a prevenire alterazioni o interferenze del quadro di insieme tutelato, spetta all'autorità a ciò deputata per legge e le relative valutazioni non sono sindacabili dal giudice se non manifestamente irragionevoli e sproporzionate rispetto alle esigenze di tutela del bene. Ciò anche in ragione del carattere ampiamente discrezionale delle decisioni della Giunta in materia di VIA le cui ponderazioni comparative di interessi non avvengono solo su di un piano strettamente tecnico ma involgono valutazioni afferenti all'indirizzo politico amministrativo generale della Regione.

5. Nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica il MIBACT può esercitare il potere di imporre prescrizioni ai sensi dell'art. 152, d.lgs. n. 42 del /2014 non solo in relazione a beni individuati da provvedimenti puntuali ma anche a quelli tutelati *ex lege*. Il fatto che il MIBACT abbia esercitato poteri di tutela "indiretta" in relazione alle aree contermini a beni tutelati non rende meno rilevante a fini istruttori il parere negativo reso, tanto più qualora concorra una VIA negativa in un contesto di risultanze istruttorie complessivamente connotate da spiccati elementi di criticità.

6. Il dissenso delle amministrazioni preposte alla tutela di interessi ambientali e paesaggistici può essere manifestato in conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-quater, comma 1, della legge nr. 241 del 1990, in forma cartolare, dovendosi consentire che il rappresentante dell'amministrazione preposta alla tutela paesaggistica o ambientale possa anche non essere fisicamente presente alla Conferenza, a condizione però che il relativo parere sia riversato agli atti della stessa e in tale sede esaminato, fermo restando che l'espressione di tale parere in modo irrituale impone comunque all'amministrazione precedente di tenerne conto mediante riconvocazione della conferenza di servizi.

7. L'obbligo di rimessione al Consiglio dei ministri sussiste solo in caso di dissenso qualificato e cioè manifestato da una delle amministrazioni titolari di interesse a garanzia procedimentale rafforzata o titolare di autonomia costituzionalmente garantita non quando vi sia stato pieno accordo tra le autorità intervenute sull'esito negativo del procedimento autorizzatorio.

(17)

Il Consiglio di Stato ha reso il parere avente ad oggetto il quesito se la LUMSA sia tenuta all'osservanza del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016 in quanto "amministrazione aggiudicatrice".

[Consiglio di Stato, sezione consultiva atti normativi, 26 ottobre 2018, n. 2427/2018](#)

## Normativa ed altre novità di interesse

(18)

### [DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2018, n. 126](#)

Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». (GU Serie Generale n. 255 del 02-11-2018 - Suppl. Ordinario n. 51).

Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2018